



Comune di Canicattì

(Provincia di Agrigento)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 161 DEL 9 MAG 2019

OGGETTO	Ordinanza Archiviazione: verbale n. 25 del 20 aprile 2018 elevato da personale dipendente dal Corpo di Polizia Municipale di Canicattì per violazione art. 192, comma 1 D. Lgs. n. 152 del 2006.-
----------------	---

IL DIRIGENTE DELLA P.M.

Premesso che con verbale di accertamento n° 25 del 20 aprile 2018 personale dipendente dal Corpo di Polizia Municipale di Canicattì ha accertato che *“la persona indicata nell’annesso A parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE”* risulta essere obbligato in solido per la violazione dell’art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 152 del 2006, accertata in via Casella (largo antistante Chiesa Maria Ausiliatrice) a Canicattì, consistente in abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo comunale, costituiti da diversi sacchi contenenti materiale cartaceo, plastica, una carcassa di strumento da laboratorio in plastica e altro pattume vario;

Rilevata la regolarità della contestazione/notificazione degli atti (avvenuta in data 20.04.2018);

Valutati gli scritti difensivi presentati dall’interessato, rappresentato e difeso dall’avv. V. Genovese, in data 21 maggio 2018, con i quali si chiede l’annullamento del verbale;

Visto l’art. 3, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il quale dispone che *“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”*;

Ritenuto che dagli atti e dalla memoria difensiva emerge la mancanza dell’elemento soggettivo, richiesto dall’art. 3, comma 1 della legge n. 689 del 1981 (affinchè possa sussistere responsabilità per un illecito amministrativo occorre la volontarietà dell’azione o omissione o almeno la colpa) e la mancata indicazione del nesso di causalità che possa riportare l’abbandono dei rifiuti alla responsabilità del soggetto nei confronti del quale è stato emesso il verbale di accertamento in quanto:

- nel diritto punitivo (penale o amministrativo) è principio fondamentale che l’evento dal quale scaturisce l’applicazione di una sanzione deve essere riconducibile in maniera inequivocabile ad un determinato soggetto (c.d. nesso di causalità, specificato in materia penale dall’art. 40, comma 1 cod. pen.) e che l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa punitiva è a carico dell’amministrazione, la quale è tenuta a fornire la prova che la condotta illecita sia riferibile alla persona individuata come trasgressore o obbligato in solido);
- nel verbale di cui sopra il personale operante non ha indicato prove, indizi o presunzioni che facciano attribuire l’abbandono dei rifiuti alla volontà e alla responsabilità dell’attuale opponente. Infatti gli accertatori danno atto nel verbale di avere riscontrato un abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, ma non indicano quali elementi (anche di carattere indiziario) o quali presunzioni abbiano portato ad individuare il soggetto nei cui confronti è stato redatto il verbale di contestazione come responsabile in solido della violazione;
- l’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 individua come obbligato in solido per la violazione il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione (salvo che lo stesso non provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà). Gli accertatori non specificano che i rifiuti rinvenuti appartenevano, erano di proprietà o

comunque potevano essere riconducibili (anche sulla base di elementi o semplici presunzioni, non esplicitate) alla sfera di disponibilità della persona individuata come obbligato in solido, la quale nell'immediatezza della contestazione spontaneamente dichiara di non essere l'autore dell'abbandono e che – limitatamente a due sacchetti di carta da macero – sarebbero stati consegnati per il corretto smaltimento a terza persona indicata, la quale contro la sua volontà avrebbe eventualmente potuto abbandonarli;

Visti:

la legge n° 689/1981;

- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n° 165/2001;

Preso atto che la competenza ad adottare il presente atto risulta essere in capo al dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n°267/2000 e dell'art. 45 del D. Lgs. n°80 del 31/03/1998;

ORDINA

per i motivi in pressa indicati, che costituiscono l'articolato motivazionale del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge n. 689/1981, l'archiviazione del verbale in oggetto indicato.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza:

- Alla persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente atto non soggetto a pubblicazione;

Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisa Nicosia dell'ufficio Comando di Corpo della Direzione Polizia Municipale; Desideriamo informarLa che, il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Canicattì. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Elisa NICOSIA

Il Dirigente-Comandante

Dott. Angelo LICATA